

# GAZZETTA UFFICIALE



## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 19 giugno 2021

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA  
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO  
 PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

## REGIONI

### SOMMARIO

#### REGIONE LAZIO

REGOLAMENTO 17 giugno 2020, n. 14.

**Modifiche al Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modifiche.** (21R00113)..... Pag. 1

REGOLAMENTO 22 giugno 2020, n. 15.

**Modifiche al regolamento regionale 24 ottobre 2008, n. 17 concernente "Disciplina delle Strutture Ricettive Alberghiere" e successive modifiche.** (21R00114)..... Pag. 1

REGOLAMENTO 22 giugno 2020, n. 16.

**Modifiche al regolamento regionale 15 gennaio 2019, n. 1 (Regolamento per la disciplina degli interventi a sostegno delle famiglie dei minori in età evolutiva prescolare nello spettro autistico) e successive modifiche e al regolamento regionale 2 dicembre 2019 n. 24 (Modifiche al regolamento regionale 15 gennaio 2019, n. 1). Disposizioni transitorie.** (21R00115)..... Pag. 2

REGOLAMENTO 24 giugno 2020, n. 17.

**Disposizioni transitorie per l'applicazione del regolamento regionale 14 ottobre 2019, n. 18 recante "Requisiti per l'iscrizione e modalità di gestione dell'elenco territoriale delle organizzazioni di protezione civile della Regione Lazio. Abrogazione del regolamento regionale 21 aprile 2017, n. 12 (Disposizioni relative alla gestione dell'elenco territoriale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile della Regione Lazio)".** (21R00116)..... Pag. 3

REGOLAMENTO 24 giugno 2020, n. 18.

**Disposizioni transitorie, per l'anno 2020, in materia di contributi allo spettacolo dal vivo connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.** (21R00117)..... Pag. 3


#### REGIONE SICILIA

LEGGE 29 dicembre 2020, n. 34.

**Disposizioni urgenti per il rinnovo degli organi elettivi dei comuni e degli enti di area vasta.** (21R00126)..... Pag. 5

LEGGE 29 dicembre 2020, n. 35.

**Norme in materia di raccolta, coltivazione, commercio e tutela del consumo dei tartufi nella Regione siciliana.** (21R00127)..... Pag. 6





## REGIONE LAZIO

REGOLAMENTO 17 giugno 2020, n. 14.

**Modifiche al Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modifiche.**

*(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 78 del 18 giugno 2020)*

LA GIUNTA REGIONALE

HA ADOTTATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

*Modifica dell'art. 545 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1*

1. Al comma 1 dell'art. 545 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modifiche, la parola: «provveditorato» è sostituita dalla seguente: «acquisti.»

Art. 2.

*Modifiche all'allegato «AA» del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1*

1. L'allegato «AA» del r.r. n. 1/2002 e successive modifiche è sostituito dall'allegato «AA» al presente regolamento.

Art. 3.

*Disposizioni transitorie*

1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, con provvedimento del relativo responsabile, sono individuati per ciascuna struttura regionale uno o più consegnatari di struttura.

2. I consegnatari ed i vice consegnatari in carica alla data di entrata in vigore del presente regolamento continuano a svolgere le relative funzioni sino alla scadenza dell'incarico.

Art. 4.

*Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Lazio.

Roma, 17 giugno 2020

*Il Presidente:* ZINGARETTI

*(Omissis).*

**21R00113**

REGOLAMENTO 22 giugno 2020, n. 15.

**Modifiche al regolamento regionale 24 ottobre 2008, n. 17 concernente "Disciplina delle Strutture Ricettive Alberghiere" e successive modifiche.**

*(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 80 del 23 giugno 2020)*

LA GIUNTA REGIONALE

HA ADOTTATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

*Modifiche all'art. 6 del r.r. 17/2008*

1. All'art. 6 del r.r. 17/2008 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4 le parole «non oltre 200 metri» sono sostituite dalle seguenti:

«non oltre 300 metri»;

b) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

«4-bis. Le dipendenze non sono soggette a cambio di destinazione d'uso ai fini urbanistici e rispettano i requisiti previsti per le abitazioni e la normativa vigente in materia urbanistica, igienico-sanitaria e di sicurezza degli impianti;

4-ter. La capacità ricettiva in posti letto delle dipendenze non può essere superiore ai due terzi di quella complessiva della struttura alberghiera;

4-quater. Nelle dipendenze è possibile somministrare agli ospiti il servizio di prima colazione.»

Art. 2.

*Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.



Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Lazio.

Roma, 22 giugno 2020

*Il Presidente: ZINGARETTI*

21R00114

REGOLAMENTO 22 giugno 2020, n. 16.

**Modifiche al regolamento regionale 15 gennaio 2019, n. 1 (Regolamento per la disciplina degli interventi a sostegno delle famiglie dei minori in età evolutiva prescolare nello spettro autistico) e successive modifiche e al regolamento regionale 2 dicembre 2019 n. 24 (Modifiche al regolamento regionale 15 gennaio 2019, n. 1). Disposizioni transitorie.**

*(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 80 del 23 giugno 2020)*

LA GIUNTA REGIONALE

HA ADOTTATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

*Modifiche al regolamento regionale  
15 gennaio 2019, n. 1*

1. Nel regolamento regionale 15 gennaio 2019, n. 1 (Regolamento per la disciplina degli interventi a sostegno delle famiglie dei minori in età evolutiva prescolare nello spettro autistico) e successive modifiche, le parole «in età evolutiva prescolare», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «fino al dodicesimo anno di età».

Art. 2.

*Modifiche all'art. 9 del r.r. n. 1/2019*

1. Al comma 1 dell'art. 9 del r.r. n. 1/2019, le parole «, fino e non oltre il compimento del sesto anno di età,» sono soppresse.

Art. 3.

*Modifiche all'art. 10 del r.r. n. 1/2019*

1. Al comma 4 dell'art. 10 del r.r. 1/2019 dopo le parole «in relazione» sono inserite le seguenti «all'età del minore,».

Art. 4.

*Modifiche all'art. 7 del regolamento regionale  
2 dicembre 2019, n. 24*

1. Il comma 3 dell'art. 7 del regolamento regionale 2 dicembre 2019, n. 24 (Modifiche al regolamento regionale 15 gennaio 2019, n. 1 (Regolamento per la disciplina degli interventi a sostegno delle famiglie dei minori in età evolutiva prescolare nello spettro autistico) e successive modificazioni) è abrogato.

Art. 5.

*Disposizioni transitorie*

1. I professionisti che per gli anni 2019 e 2020 hanno presentato istanza per l'iscrizione all'elenco ai sensi, rispettivamente, dell'art. 7, comma 1, del r.r. n. 24/2019 e dell'art. 5, comma 2, del r.r. n. 1/2019 e che sono valutati idonei dalla commissione di cui all'art. 5, comma 5-bis, del r.r. n. 1/2019 sono inseriti nell'elenco con validità dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021.

2. Nelle more della costituzione dell'elenco di cui all'art. 3 del r.r. n. 1/2019, relativamente alle spese effettuate nell'anno 2019 e 2020 dalle famiglie le cui domande hanno ottenuto la relativa approvazione da parte dei comuni, è ammessa a liquidazione la documentazione fiscale rilasciata da professionisti scelti dai beneficiari, previa rendicontazione da presentare agli uffici comunali competenti ai sensi dell'art. 11 del r.r. n. 1/2019.

Art. 6.

*Entrata in vigore*


1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Lazio.

Roma, 22 giugno 2020

*Il Presidente: ZINGARETTI*

21R00115



REGOLAMENTO 24 giugno 2020, n. 17.

**Disposizioni transitorie per l'applicazione del regolamento regionale 14 ottobre 2019, n. 18 recante "Requisiti per l'iscrizione e modalità di gestione dell'elenco territoriale delle organizzazioni di protezione civile della Regione Lazio. Abrogazione del regolamento regionale 21 aprile 2017, n. 12 (Disposizioni relative alla gestione dell'elenco territoriale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile della Regione Lazio)".**

*(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 81 del 25 giugno 2020)*

LA GIUNTA REGIONALE

HA ADOTTATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

*Oggetto*

1. In riferimento allo stato di emergenza dichiarato a seguito della diffusione epidemiologica causata dal COVID-19, al fine di garantire certezza alle situazioni giuridiche connesse all'applicazione del regolamento regionale n. 18/2019 e tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19) e 37 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 (Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali), con il presente regolamento sono differiti o sospesi alcuni termini previsti nel citato regolamento regionale n. 18/2019.

Art. 2.

*Disposizioni transitorie per l'applicazione del regolamento regionale n. 18/2019*

1. Per le finalità di cui all'art. 1, sono differiti o sospesi i seguenti termini del regolamento regionale n. 18/2019:

*a)* il termine di prima attuazione di cui all'art. 12, comma 3, è differito al 28 febbraio 2021;

*b)* il termine di cui all'art. 7, comma 2, è differito, per il solo anno 2020, al 31 dicembre;

*c)* il termine di cui all'art. 7, comma 3, è differito, per il solo anno 2020, al 30 settembre;

*d)* il termine di cui all'art. 10, comma 1, è sospeso fino al 31 luglio 2020.

2. In caso di proroga dello stato di emergenza da parte del Consiglio dei ministri in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, la sospensione di cui al comma 1, lettera *d)*, può essere prorogata con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 3.

*Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Lazio.

Roma, 24 giugno 2020

*Il Presidente: ZINGARETTI*

21R00116

REGOLAMENTO 24 giugno 2020, n. 18.

**Disposizioni transitorie, per l'anno 2020, in materia di contributi allo spettacolo dal vivo connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.**

*(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 81 del 25 giugno 2020)*

LA GIUNTA REGIONALE

HA ADOTTATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE


EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

*Ambito di applicazione*

1. Il presente regolamento detta disposizioni transitorie, per l'annualità 2020, in materia di contributi allo spettacolo dal vivo in favore degli operatori del settore, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga al regolamento regionale 5 agosto 2019, n. 16 (Regolamento per la determinazione dei criteri e delle modalità per la partecipazione, l'assegnazione, l'erogazione, il monitoraggio e la rendicontazione in materia di contributi allo spettacolo dal vivo, ai sensi dell'art. 15, comma 2, della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 15 e successive modifiche).



## Art. 2.

*Rappresentazione degli interventi a distanza*

1. Per l'annualità 2020, nel caso in cui la realizzazione degli interventi programmati sia incompatibile con le misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica in atto al momento della realizzazione dei medesimi interventi, è consentita la loro rappresentazione in forma digitale e a distanza, anche in deroga a quanto disposto ai commi 2 e 3 dell'art. 3 del regolamento regionale n. 16/2019, purché gli stessi siano fruibili in diretta dal pubblico. A titolo esemplificativo, si considerano fruibili ai sensi del precedente periodo i concerti e gli spettacoli in streaming, gli interventi di didattica digitale, i laboratori online.

2. Le registrazioni degli interventi erogati in forma digitale a distanza ai sensi del comma 1, sono trasmesse all'amministrazione regionale per la rendicontazione delle attività ai sensi dell'art. 17 del regolamento regionale n. 16/2019.

## Art. 3.

*Massimale transitorio delle spese ammissibili*

1. Per l'annualità 2020, il massimale di cui alla lettera a) del comma 2 dell'art. 4 del regolamento regionale n. 16/2019 è pari al 90 % delle spese ammissibili, fermo restando il rispetto dei principi e degli ulteriori limiti previsti nel medesimo art. 4.

## Art. 4.

*Deroghe concernenti i requisiti per la presentazione delle istanze per i contributi relativi alla seconda e alla terza annualità dei progetti triennali.*

1. Per l'annualità 2020, anche in applicazione di quanto disposto dall'art. 91 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni con legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27, qualora le misure adottate per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 abbiano comportato l'impossibilità di adempiere alle disposizioni di cui alla lettera c) del comma 3 dell'art. 9 e al comma 4 dell'art. 13 del regolamento regionale n. 16/2019, non sono precluse, rispettivamente, la presentazione delle istanze e l'assegnazione dei contributi relativi alla seconda e alla terza annualità dei progetti triennali.

## Art. 5.

*Ampliamento del termine di accettazione del contributo*

1. Per l'annualità 2020, il termine previsto all'art. 14, comma 2, del regolamento regionale n. 16/2019 per l'accettazione del contributo da parte dei beneficiari, decorrente dal ricevimento della posta elettronica certificata (PEC) recante la comunicazione di assegnazione da parte della direzione regionale competente, è pari a sessanta giorni.

2. Resta ferma la decadenza dal contributo in caso di mancata accettazione dello stesso nel termine previsto dal comma 1.

## Art. 6.

*Disciplina transitoria delle variazioni al progetto*

1. Per l'annualità 2020 non trovano applicazione i limiti all'ammissibilità delle variazioni al progetto ammesso a contributo di cui all'art. 15, commi 1, 2 e 5 del regolamento regionale n. 16/2019, qualora tali variazioni siano motivate dall'attuazione di misure di contenimento adottate a livello nazionale e locale per l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

2. Resta ferma la valutazione da parte dell'apposita commissione di cui all'art. 15, comma 4, del regolamento regionale n. 16/2019 al fine dell'accoglimento della richiesta di variazione. Nell'esame delle richieste di variazione di cui al presente articolo al fine dell'accoglimento delle medesime, la commissione di valutazione può derogare a quanto previsto dall'allegato A del suddetto regolamento regionale, fermo restando il rispetto dei limiti al contributo regionale stabiliti dall'art. 4 del regolamento regionale n. 16/2019 e quanto previsto dall'art. 3 del presente regolamento.

3. Il termine previsto all'art. 15, comma 3, del regolamento regionale n. 16/2019, per l'invio della richiesta delle variazioni per l'annualità 2020 è pari a trenta giorni, che decorrono a partire dal ricevimento della PEC recante la comunicazione di assegnazione da parte della direzione regionale competente.

## Art. 7.

*Ampliamento transitorio dell'anticipazione del contributo*

1. Per l'annualità 2020 la misura massima dell'anticipazione del contributo prevista dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 16 del regolamento regionale n. 16/2019, fermo restando il rispetto dei termini e delle condizioni ivi previsti, è pari al 70 % dell'importo concesso.

## Art. 8.

*Deroghe transitorie alle condizioni di ammissibilità delle spese*

1. Per l'annualità 2020 sono considerate ammissibili a contributo, in deroga a quanto previsto dal comma 4 dell'art. 17 del regolamento regionale n. 16/2019, le spese sostenute per la programmazione delle attività previste ma non realizzate a causa del blocco emergenziale determinato dal COVID19, purché oggetto di obbligazioni perfezionate in data antecedente all'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 marzo 2020, (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale).



2. Per l'annualità 2020, fermo restando il rispetto dei limiti previsti dall'art. 4 del regolamento regionale n. 16/2019, non trova applicazione quanto disposto dal comma 6 dell'art. 17 del medesimo regolamento.

Art. 9.

*Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Lazio.

Roma, 24 giugno 2020

*Il Presidente: ZINGARETTI*

*Omissis;*

21R00117

## REGIONE SICILIA

LEGGE 29 dicembre 2020, n. 34.

**Disposizioni urgenti per il rinnovo degli organi elettivi dei comuni e degli enti di area vasta.**

*(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana - Parte I Straordinaria n. 67 del 31 dicembre 2020)*

## REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE  
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Rinvio delle elezioni per il rinnovo degli organi elettivi dei comuni e degli enti di area vasta*

1. Al fine di contenere i rischi sanitari connessi all'emergenza epidemiologica da Covid-19, le elezioni per il rinnovo ordinario degli organi dei comuni già previste per il mese di novembre 2020 si svolgeranno in una data compresa tra il 1° marzo 2021 ed il 31 marzo 2021. Fino alla proclamazione del sindaco e dei consiglieri comunali neoeletti è prorogato il mandato del sin-

daco e dei consiglieri comunali in carica. Per le elezioni di cui al presente comma sono fatte salve le operazioni relative alla presentazione delle liste e delle candidature a sindaco e a consigliere comunale.

2. Per le elezioni di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'art. 3 della legge regionale 21 maggio 2020, n. 11.

3. Alla legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 dell'art. 6 e al comma 7 dell'art. 14-*bis*, le parole «entro sessanta giorni dalla proclamazione degli eletti nei comuni interessati dal rinnovo degli organi nel turno elettorale per l'anno 2020» sono sostituite dalle parole «in una domenica compresa tra il 15 marzo 2021 ed il 31 marzo 2021. Hanno diritto di voto gli organi elettivi dei comuni in carica alla data delle elezioni degli enti di area vasta»;

b) all'art. 51 le parole «e comunque non oltre il 31 gennaio 2021» sono sostituite dalle parole «e comunque non oltre il 30 aprile 2021».

4. Le elezioni dei Consigli metropolitani di cui all'art. 14-*bis*, comma 7, terzo periodo, della legge regionale n. 15/2015, come modificato dalla lettera a) del comma 2, sono indette dai rispettivi Sindaci metropolitani con decreto da emanarsi non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente quello della votazione e si svolgono nella medesima data fissata per le elezioni dei Presidenti dei liberi Consorzi comunali di cui all'art. 6, comma 2, secondo periodo, della medesima legge regionale n. 15/2015, come modificato dalla lettera a) del comma 2.

5. Resta fermo, per le elezioni dei Presidenti dei liberi Consorzi comunali di cui al comma 4, quanto previsto dal comma 3 dell'art. 2 della legge regionale n. 11/2020.

Art. 2.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 29 dicembre 2020

MUSUMECI

*Assessore regionale  
per le autonomie locali  
e la funzione pubblica*  
GRASSO

*(Omissis).*

21R00126



LEGGE 29 dicembre 2020, n. 35.

**Norme in materia di raccolta, coltivazione, commercio e tutela del consumo dei tartufi nella Regione siciliana.**

*(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana Parte I Straordinaria n. 67 del 31 dicembre 2020)*

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Finalità*

1. La Regione promuove la tutela e la valorizzazione del tartufo siciliano e delle attività di raccolta e di coltivazione dello stesso.

2. La presente legge, in armonia con le disposizioni della legge 16 dicembre 1985, n. 752 e successive modificazioni, disciplina la raccolta, la conservazione e la commercializzazione dei tartufi freschi o conservati.

Art. 2.

*Sostegno e sviluppo della tartuficoltura in Sicilia*

1. La Regione, d'intesa con il Centro di ricerca per la valorizzazione del tartufo e della tartuficoltura in Sicilia, promuove iniziative, programmi ed interventi volti a favorire, in particolare:

a) la conservazione e la diffusione delle produzioni autoctone del tartufo;

b) la tutela degli ecosistemi naturali delle aree vocate alla tartuficoltura;

c) la valorizzazione delle produzioni di qualità e di pregio anche nelle tartufaie controllate e coltivate;

d) la coltivazione nei vivai del territorio siciliano di piante idonee allo sviluppo della tartuficoltura e la produzione di piantine micorrizzate;

e) la diffusione della tartuficoltura da reddito nelle aree vocate;

f) la diffusione e la promozione della conoscenza del tartufo siciliano in abbinamento al settore dell'eno-gastronomia, incentivando sinergie tra i due mondi anche attraverso strategie di sviluppo culturale e di *marketing* territoriale;

g) le potenzialità turistiche, culturali, commerciali ed ambientali legate alla raccolta e alla commercializzazione del tartufo, attraverso la promozione di manifestazioni fieristiche anche di richiamo sovregionale e l'avvio di percorsi gastronomici dedicati;

h) il mantenimento delle capacità produttive nelle aree tartufigene.

Art. 3.

*Classificazione dei tartufi e delle tartufaie*

1. Ai fini della presente legge i tartufi sono classificati in:

a) tartufi spontanei, provenienti dall'attività dei liberi cercatori;

b) tartufi coltivati, provenienti dagli impianti tartufigeni realizzati con piante micorrizzate certificate;

c) tartufi provenienti dalle tartufaie naturali controllate.

2. Nel territorio regionale le tartufaie sono classificate secondo le seguenti tipologie:

a) tartufaia naturale: per essa si intende qualsiasi formazione vegetale di origine naturale, ivi comprese le piante singole, che produce spontaneamente tartufi;

b) tartufaia controllata: per essa si intende una tartufaia naturale su fondo privato, oggetto di miglioramenti mediante operazioni di incremento e lavorazioni agronomiche secondo quanto previsto dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 7;

c) tartufaia coltivata: per essa si intende un impianto specializzato, realizzato *ex novo*, con piante tartufigene, la cui micorrizzazione sia certificata, disposte con sesto regolare e sottoposte a cure colturali ricorrenti secondo quanto indicato dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 7.

Art. 4.

*Disposizioni per le tartufaie controllate*

1. Per ottenere la denominazione di tartufaia controllata ai sensi dell'articolo 3 il fondo privato deve essere incrementato con l'inserimento di un numero di piante micorrizzate pari al 20 per cento di quelle esistenti sulla superficie dell'impianto, nei tempi e con le modalità previste dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 7.


2. Ai conduttori di tartufaie controllate è fatto obbligo:

a) di non eseguire opere che possano danneggiare la tartufaia naturale esistente;

b) di eseguire opere di contenimento delle specie vegetative infestanti, mediante periodici interventi di sfalci, decespugliamenti, potature o diradamenti, da effettuare con modalità funzionali a preservare le condizioni delle specie arboree simbiotiche alle specie di tartufo;

c) di eseguire opere di drenaggio e di governo delle acque superficiali, al fine di evitare fenomeni di ristagno e di erosione dei terreni declivi.

3. La superficie massima di una tartufaia controllata non può superare i tre ettari. Tale limite di estensione è elevato a 15 ettari nel caso di fondi tra loro confinanti. Tra le tartufaie, anche non direttamente confinanti, deve essere garantita una fascia di libero accesso, non inferiore a cinquecento metri di larghezza, lungo tutto il confine della tartufaia stessa.



## Art. 5.

*Compiti e funzioni della Regione*

1. L'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, di concerto con l'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea, con decreto da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a) definisce il sistema di certificazione e tracciabilità dei tartufi prodotti e raccolti nel territorio regionale;

b) individua e cataloga le foreste del demanio regionale ove siano presenti tartufaie controllate o coltivate e indica le tartufaie destinate esclusivamente a scopi di studio, sperimentazione e ricerca.

## Art. 6.

*Esercizio delle funzioni amministrative*

1. Le funzioni amministrative in materia di cerca e raccolta di tartufi non attribuite dalla presente legge all'Amministrazione regionale sono svolte dai comuni per i territori di propria competenza.

## Art. 7.

*Regolamento di attuazione*

1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, sentita la competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, è approvato, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto della Regione, il regolamento di attuazione della presente legge nel quale sono definiti:

a) le modalità e i criteri per l'esercizio della cerca e della raccolta dei tartufi;

b) le modalità e i criteri per la lavorazione e la conservazione dei tartufi;

c) le modalità di cerca e raccolta dei tartufi nell'ambito delle foreste demaniali;

d) i contenuti e le modalità dell'esame di idoneità alla cerca e alla raccolta dei tartufi nonché i casi di revoca e sospensione della stessa;

e) i criteri e le modalità della cerca del tartufo con l'ausilio di cani;

f) i criteri per l'utilizzo delle somme di cui all'articolo 23;

g) i criteri e le modalità per il riconoscimento degli ambiti riservati di cerca e raccolta e delle tartufaie così come classificate dalla presente legge;

h) le caratteristiche delle tabelle di identificazione degli ambiti di cui alla lettera g);

i) la modulazione delle sanzioni di cui all'articolo 22;

j) ogni altra disposizione necessaria per dare esecuzione alla presente legge.

## Art. 8.

*Consorti volontari, associazioni di tartuficoltori, associazioni di raccoglitori e cercatori di tartufo*

1. I consorzi volontari di cui all'articolo 4 della legge 16 dicembre 1985, n. 752 e successive modificazioni sono istituiti secondo le disposizioni del codice civile.

2. I consorzi volontari e le associazioni dei tartuficoltori procedono alla tabellazione delle tartufaie controllate e coltivate del territorio di competenza, secondo le modalità previste dall'articolo 18.

## Art. 9.

*Identificazione delle specie di tartufo*

1. I tartufi freschi o conservati destinati al consumo devono appartenere a uno dei generi e specie indicati dalla legge 16 dicembre 1985, n. 752 e successive modificazioni. L'esame finalizzato all'accertamento della commestibilità e commerciabilità degli esemplari spontanei e coltivati è eseguito dagli Ispettorati mitologici presso i Dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie provinciali (ASP) o da micologi iscritti all'albo nazionale o regionale, secondo quanto previsto dall'articolo 19.

2. L'accertamento ai fini di studio delle specie di tartufo in base alle caratteristiche botaniche e organolettiche è svolto dagli ispettori micologi e dai micologi iscritti all'albo nazionale e regionale. I micologi partecipano a corsi di aggiornamento periodici certificati e sono inseriti in apposito registro tenuto dal Dipartimento regionale dell'agricoltura.

## Art. 10.

*Esercizio della cerca, raccolta e coltivazione dei tartufi*

1. L'età minima per esercitare la cerca e la raccolta dei tartufi è stabilita in quattordici anni compiuti. I minori di quattordici anni possono praticare la cerca e la raccolta purché accompagnati da persona in possesso di attestato di idoneità.

2. La cerca e la raccolta dei tartufi sono vietate:


a) durante le ore notturne, da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima della levata del sole;

b) nelle aree rimboschite, prima che siano trascorsi otto anni dalla messa a dimora delle piante, ad eccezione delle tartufaie coltivate;

c) quando i tartufi risultano non maturi o avariati e mediante lavorazione andante del terreno;

d) con l'ausilio di più di due cani iscritti all'anagrafe canina. È ammesso l'utilizzo un cucciolo di età non superiore a sei mesi per l'addestramento;

e) con l'uso di vanghette di lunghezza superiore a 15 cm.



## Art. 11.

*Norme particolari per l'esercizio della cerca, raccolta e coltivazione dei tartufi nelle foreste demaniali e nei parchi.*

1. Nelle foreste demaniali e nei parchi la cerca e la raccolta di tartufi possono essere esercitate da soggetti in possesso dell'attestato di idoneità di cui all'articolo 13 e del tesserino di cui all'articolo 14. L'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, sulla base dei criteri definiti dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 7, determina le modalità con cui è consentita la cerca e la raccolta di tartufi nelle foreste demaniali e, d'intesa con i rispettivi organismi di gestione, nei parchi nazionali e regionali nonché nelle aree protette.

## Art. 12.

*Cerca e raccolta di tartufi a fini scientifici e di studio*

1. La cerca e la raccolta dei tartufi e degli altri funghi ipogei per esclusivi e comprovati scopi scientifici e di studio può essere autorizzata dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente anche in deroga alle modalità previste dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 7 e al di fuori dei periodi stabiliti, secondo le disposizioni della presente legge.

2. I soggetti che effettuano la cerca e la raccolta per le finalità di cui al comma 1 sono esonerati dal pagamento della tassa di cui all'articolo 14.

## Art. 13.

*Attestato di idoneità alla cerca e alla raccolta dei tartufi*

1. L'attestato di idoneità alla cerca e alla raccolta dei tartufi è rilasciato dal Dipartimento regionale dell'agricoltura ai maggiori di anni quattordici previa frequentazione di appositi corsi e previo superamento di un esame volto a verificare le conoscenze dei candidati in merito ai principi della tartuficoltura, al contenuto della normativa regionale e nazionale relativa alla raccolta del tartufo, ai principi della legislazione alimentare, ivi incluse le nozioni generali di tracciabilità e sicurezza igienico-sanitaria degli alimenti, alla salvaguardia della salute e del benessere del cane da tartufi.

2. Con apposito decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati i contenuti minimi dei corsi di cui al comma 1.

3. L'attestato di idoneità di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 5 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, ha validità sull'intero territorio nazionale, con esclusione delle tartufaie coltivate o controllate.

4. I corsi di cui al comma 1 sono organizzati dagli enti di ricerca, dagli enti locali, dalle associazioni micologiche, dalle associazioni naturalistiche aventi rilevanza nazionale o regionale o ambientaliste riconosciute senza fini di lucro, aventi sedi e operanti nel territorio regionale.

5. Gli attestati di idoneità già rilasciati alla data di entrata in vigore della presente legge mantengono validità previo pagamento della tassa regionale.

## Art. 14.

*Tesserino per la cerca e la raccolta di tartufi*

1. L'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, anche mediante delega agli enti locali, rilascia il tesserino per la cerca e la raccolta dei tartufi previo versamento della tassa di concessione regionale.

2. Il tesserino è di due tipi:

a) amatoriale, che consente al titolare di raccogliere fino a 500 grammi al giorno di tartufo del gruppo «BIANCHI» e fino a 1.500 grammi al giorno di tartufo del gruppo «NERI», salvo un unico esemplare di maggiore peso. Per tale permesso la tassa di concessione regionale annuale ammonta ad euro cinquanta;

b) professionale, che consente al titolare di raccogliere fino a 1.200 grammi al giorno di tartufo del gruppo «BIANCHI» e fino a 4.000 grammi al giorno di tartufo del gruppo «NERI», salvo un unico esemplare di maggiore peso. Per tale permesso la tassa di concessione regionale annuale ammonta ad euro centocinquanta.

## Art. 15.

*Periodi di libera cerca e raccolta dei tartufi*

1. La cerca e la raccolta libera dei tartufi sono consentite nei periodi indicati nella tabella allegata alla presente legge. In presenza di particolari situazioni climatiche, l'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea può stabilire variazioni ai periodi indicati nella suddetta tabella, con validità limitata all'anno in cui viene assunta la decisione, purché non ne derivi danno alla capacità riproduttiva della specie.

2. Alle variazioni del calendario di raccolta è data la massima diffusione e pubblicità.

## Art. 16.

*Divieti temporanei di cerca e di raccolta dei tartufi*


1. I comuni vietano, per periodi determinati, la cerca e la raccolta dei tartufi nei territori del rispettivo ambito di competenza, qualora vi sia la comprovata possibilità di alterare i fattori che permettono la riproduzione del tartufo, ancorché di singole specie.

2. Gli enti locali territorialmente competenti provvedono a dare la massima diffusione e pubblicità al divieto temporaneo di raccolta dei tartufi.

## Art. 17.

*Ambiti di esercizio dell'attività di cerca e di raccolta*

1. Le attività di cerca e raccolta dei tartufi sono libere nei boschi e nei terreni non coltivati, a condizione che sui medesimi non sia esplicitamente esercitato il diritto di riserva da parte del proprietario o conduttore dei fondi, tramite l'affissione di tabelle secondo quanto stabilito dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 7.



2. I conduttori di tartufaie coltivate o controllate hanno il diritto di proprietà sui tartufi ivi prodotti ai sensi dell'articolo 3 della legge 16 dicembre 1985, n. 752. Il diritto di proprietà è evidenziato nei modi e nei termini previsti dall'articolo 18.

3. I privati non possono apporre tabelle negli alvei, nel piano e nelle scarpe degli argini di fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici di proprietà demaniale, anche se confinanti con i terreni da essi condotti.

4. I proprietari o i conduttori dei fondi non recintati secondo quanto previsto nel comma 1 non possono opporsi all'accesso dei raccoglitori muniti del tesserino di cui all'articolo 14.

#### Art. 18.

##### *Riconoscimento delle tartufaie*

1. L'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, secondo gli indirizzi previsti dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 7, rilascia l'attestazione di denominazione di «tartufaia controllata o coltivata», imponendo l'obbligo di identificazione delle stesse mediante apposite tabelle poste su idonei pali di sostegno a un'altezza non inferiore a metri 2,5 dal suolo, lungo tutto il confine dell'area tartufigena e a distanza tale che da ogni cartello debba risultare visibile tanto il precedente quanto il successivo. Ogni cartello riporta ben visibile e in carattere stampatello la dicitura «Raccolta di tartufi riservata» e le altre specifiche disposizioni previste dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 7.

2. Successivamente al riconoscimento di cui al comma 1, i proprietari dei relativi fondi possono riservarsi il diritto di cerca e raccolta dei tartufi.

3. La denominazione di tartufaia controllata o coltivata ha validità decennale ed è rinnovata su richiesta, secondo le indicazioni del regolamento di attuazione di cui all'articolo 7.

4. Il riconoscimento della denominazione di tartufaia controllata o coltivata è revocata dall'ente competente in seguito all'accertamento della mancata esecuzione o conformità degli interventi secondo quanto previsto dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 7.

5. Alla revoca consegue l'obbligo della rimozione delle tabelle d'identificazione della tartufaia entro e non oltre i trenta giorni successivi alla comunicazione del provvedimento.

#### Art. 19.

##### *Norme particolari per la tutela e la valorizzazione dei tartufi*

1. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede con apposita deliberazione:

a) all'istituzione di un marchio di identità dei tartufi prodotti o raccolti nel territorio regionale;

b) alla predisposizione di un sistema di certificazione e tracciabilità del prodotto raccolto nel territorio regionale.

2. All'atto della cessione il cercatore di tartufi deve essere in possesso di certificazione di commestibilità, in cui devono essere riportate:

a) la specie e la relativa denominazione tassonomica;

b) la zona e la data di raccolta;

c) il numero e il peso complessivo degli esemplari raccolti.

3. L'esame per l'accertamento delle specie dei tartufi spontanei e coltivati (Certificato di commestibilità) è eseguito dagli ispettori micologici presso i dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie locali (ASP) e dai micologi iscritti all'albo nazionale e regionale, che sono obbligati a partecipare a corsi di aggiornamenti periodici certificati, da inserire, in seguito, a richiesta, in apposito registro. Il mantenimento dell'iscrizione all'albo regionale è subordinato alla partecipazione ai corsi di aggiornamento indetti dall'Assessorato competente, su proposta del Centro di ricerca per la valorizzazione del tartufo e della tartuficoltura in Sicilia.

#### Art. 20.

##### *Divieti*

1. È vietata, sotto ogni forma, la commercializzazione con la denominazione «tartufo» di specie di tartufo diverse da quelle elencate nell'articolo 2 della legge 16 dicembre 1985, n. 752 e successive modificazioni.

2. È vietata la raccolta di tartufi di diametro inferiore a 2 centimetri.

#### Art. 21.

##### *Vigilanza*

1. La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nella presente legge è esercitata, oltre che dai soggetti previsti da norme statali e contenute all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376, dagli agenti del Corpo forestale della Regione, dagli organi di polizia locale, dalle guardie addette ai parchi e dalle guardie venatorie.

#### Art. 22.


##### *Sanzioni*

1. La violazione delle norme della presente legge, fermo restando l'obbligo della denuncia all'autorità giudiziaria per i reati previsti dal codice penale, comporta la confisca del prodotto ed è punita con sanzione amministrativa pecuniaria.

2. Le sanzioni amministrative pecuniarie sono applicate per ciascuna delle seguenti violazioni delle norme in materia di cerca, raccolta, lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei tartufi, nei limiti minimi e massimi indicati:

a) cerca e raccolta in periodo di divieto o senza attestato di idoneità, permesso o autorizzazione nei casi prescritti: da euro 516,00 a euro 2.582,00;

b) cerca e raccolta nelle aree rimboschite prima che sia trascorso un periodo di otto anni dalla messa a dimora delle piante: da euro 258,00 a euro 2.582,00;



c) cerca e raccolta durante le ore notturne, da un'ora dopo il tramonto a un'ora prima della levata del sole: da euro 258,00 a euro 2.582,00;

d) cerca e raccolta dei tartufi con modalità difformi da quelle previste dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 7, compresa la raccolta di tartufi di diametro inferiore a 2 centimetri: da euro 52,00 a euro 2.582,00, in base alla modulazione definita dal regolamento di cui all'articolo 7 per il mancato rispetto delle diverse prescrizioni;

e) mancata chiusura a regola d'arte delle buche effettuate per cavare i tartufi: per ogni buca da euro 258,00 a euro 2.582,00;

f) cerca e raccolta di tartufi nelle zone riservate: da euro 516,00 a euro 2.582,00;

g) mancata apposizione o mantenimento di tabelle di riserva nelle tartufaie non riconosciute come coltivate o controllate: da euro 516,00 a euro 5.170,00;

h) commercio di tartufi freschi fuori del periodo di raccolta o appartenenti a specie non ammesse o senza il rispetto delle modalità prescritte dall'articolo 7 della legge 16 dicembre 1985, n. 752: da euro 2.582,00 a euro 10.340,00;

i) lavorazione e commercio dei tartufi conservati da parte di soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 8 della legge n. 752/1985: da euro 516,00 a euro 2.582,00;

j) commercio dei tartufi conservati senza il rispetto delle modalità prescritte dagli articoli 9, 10, 11, 12, 13 e 14 della legge n. 752/1985, salvo che il fatto non costituisca reato a norma degli articoli 515 e 516 del codice penale: da euro 516,00 a euro 5.170,00;

k) violazione del divieto di cui all'articolo 20, comma 1: da euro 2.000,00 ad euro 20.000,00.

3. Le violazioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) e g) del comma 2 comportano la revoca da uno a due anni dell'attestato di idoneità dell'abilitazione e dell'eventuale autorizzazione o l'impossibilità di ottenerle per il medesimo periodo, nel caso in cui tali documenti non siano stati mai acquisiti. Nell'ipotesi di recidiva può disporsi la revoca definitiva dell'attestato di idoneità e dell'eventuale autorizzazione o il diniego permanente alla loro acquisizione.

#### Art. 23.

##### *Disposizioni finanziarie*

1. I proventi della tassa di concessione di cui all'articolo 14 affluiscono in apposito capitolo da istituirsi nello stato di previsione delle entrate del bilancio della Regione e sono destinati alle finalità di cui alla presente legge.

#### Art. 24.

##### *Commercializzazione delle piante micorrizate*

1. Le aziende che intendono produrre e commercializzare piante micorrizate con tartufo devono immettere nel mercato materiale certificato, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 7.

#### Art. 25.

##### *Lavorazione e conservazione dei tartufi e dei prodotti a base di tartufo*

1. La lavorazione e la conservazione dei tartufi e dei prodotti a base di tartufo avviene nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia di sicurezza alimentare.

2. La lavorazione del tartufo per la conservazione e dei prodotti a base di o contenenti tartufo destinati al consumo può essere effettuata da:

a) ditte iscritte alla camera di commercio;

b) consorzi di produttori di tartufaie controllate e coltivate;

c) cooperative di conservazione e commercializzazione del tartufo.

3. I tartufi, o le parti di esso, oggetto di processo di conservazione sono vendute in confezioni chiuse con aggiunta di acqua e sale o soltanto di sale ed eventualmente vino, liquore o acquavite.

4. I contenitori sono sottoposti a sterilizzazione a 120°C.

5. È ammesso l'impiego di altre sostanze ovvero un diverso sistema di conservazione, consentito dalla normativa in materia di conservazione di prodotti destinati al consumo alimentare, purché indicato in etichetta.

6. L'etichettatura riporta le generalità del confezionatore, il nome del tartufo e la sua indicazione tassonomica, il peso netto del prodotto espresso in grammi di prodotto sgocciolato con tolleranza massima del 5 per cento, l'eventuale indicazione di «tartufi pelati», qualora siano stati liberati della scorza, la tipologia dell'eventuale liquido di governo.

7. I prodotti contenenti anche parzialmente il tartufo devono riportare sull'etichetta l'elenco della specie di Tuber presenti ed il peso in percentuale del prodotto fresco utilizzato.

8. I prodotti contenenti aromi di sintesi (bismetiltiometano o similari) non possono evocare in alcun modo in etichetta, fatti salvi gli ingredienti, il nome «tartufo» né attraverso diciture né attraverso immagini e devono riportare bene in vista la dicitura «prodotto contenente aromi», secondo quanto specificato nel regolamento di attuazione e come previsto dalla normativa statale ed europea.

9. Il contenuto dei barattoli e dei flaconi deve avere le seguenti caratteristiche: liquido di governo o di copertura, profumo gradevole, sapore appetitoso tipico della specie, assenza di terra, di sabbia, di vacui e di altre materie estranee.

10. È in ogni caso vietato l'uso di sostanze coloranti.

#### Art. 26.

##### *Raccoglitori occasionali o amatoriali e professionali*

1. Secondo quanto previsto dalla normativa fiscale nazionale ed ai fini del rilascio del tesserino di raccolta di cui all'articolo 14, i raccoglitori e i cercatori di tartufo sono distinti in amatoriali e professionali in ragione delle soglie di reddito prodotte, come stabilito dall'articolo 1, commi da 692 a 699, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e successive modificazioni.



2. I raccoglitori e i cercatori di tartufi tenuti a munirsi di partita IVA in ragione dell'ammontare dei redditi prodotti, secondo quanto previsto dal comma 1, sono tenuti al possesso del tesserino professionale.

Art. 27.

*Norme transitorie*

1. Le disposizioni della presente legge sono efficaci dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'articolo 7.

2. Le tartufaie coltivate realizzate prima della data di entrata in vigore della presente legge possono essere riconosciute tali indipendentemente dalla certificazione della micorrizzazione.

Art. 28.

*Norma finale*

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* della Regione siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetta di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 29 dicembre 2020

MUSUMECI

*Assessore regionale  
per l'agricoltura, lo sviluppo  
e la pesca mediterranea*

BANDIERA

*Assessore regionale  
per il territorio e l'ambiente*  
CORDARO

TABELLA

1. Calendario raccolta tartufo

Tuber magnatum pico dal 1° ottobre al 20 gennaio

Tuber macrosporum dal 15 settembre al 20 gennaio

Tuber uncinatum dal 1° ottobre al 31 gennaio

Tuber melanosporum dal 1° novembre al 31 marzo

Tuber borchii dal 15 dicembre al 15 aprile

Tuber brumale dal 1° novembre al 15 aprile

Tuber aestivum dal 15 maggio al 15 agosto

Tuber mesentericum dal 1° novembre al 31 marzo

Tuber brumale var. moschatum dal 1° gennaio al 31 marzo

2. Orari di raccolta

Dicembre-gennaio dalle ore 7.00 alle ore 17.00

Febbraio-ottobre-novembre dalle ore 6.00 alle ore 18.00

Altri periodi dalle ore 5.30 alle ore 21.00

È vietata la raccolta durante le ore notturne, da una ora dopo il tramonto ad una ora prima della levata del sole

3. Divieti e limitazioni

Oasi di protezione della fauna selvatica.

Divieto di ricerca e raccolta dal 1° febbraio al 30 giugno.

Zona di rifugio, zone di ripopolamento e cattura, aziende faunistico-venatorie, aziende agro-turistico venatorie.

Divieto di ricerca e raccolta nei giorni in cui è consentita la caccia vagante, nei giorni di battuta di caccia al cinghiale in squadra e caccia di selezione, nei giorni di esercizio di caccia da appostamento fisso.

Aziende agri-turistico venatorie.

Per effettuare la ricerca e la raccolta del tartufo è obbligatorio che il cercatore-cavatore segnali la propria presenza.


Visto: MUSUMECI

(Omissis).

21R00127



*pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca*



GAZZETTA  UFFICIALE  
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)  
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)**

		<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
<b>Tipo A</b>	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € <b>438,00</b> - semestrale € <b>239,00</b>
<b>Tipo B</b>	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € <b>68,00</b> - semestrale € <b>43,00</b>
<b>Tipo C</b>	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € <b>168,00</b> - semestrale € <b>91,00</b>
<b>Tipo D</b>	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € <b>65,00</b> - semestrale € <b>40,00</b>
<b>Tipo E</b>	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € <b>167,00</b> - semestrale € <b>90,00</b>
<b>Tipo F</b>	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € <b>819,00</b> - semestrale € <b>431,00</b>

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

**PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI**

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

**I.V.A. 4% a carico dell'Editore**

**PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI**

(di cui spese di spedizione € 129,11)\*  
(di cui spese di spedizione € 74,42)\*

- annuale € **302,47**  
- semestrale € **166,36**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II**

(di cui spese di spedizione € 40,05)\*  
(di cui spese di spedizione € 20,95)\*

- annuale € **86,72**  
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

**Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.**

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

**RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI**

Abbonamento annuo	€ <b>190,00</b>
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ <b>180,50</b>
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

**I.V.A. 4% a carico dell'Editore**

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

**N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.**

**RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO**

\* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





\* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 2 1 0 6 1 9 \*

€ 1,00

